

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti con regolamento ».

1. **16.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (*Promozione dei prodotti editoriali e della lettura*) - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, non ché della lettura. In particolare:

a) organizza e promuove, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura ed, in particolare, »giornate della lettura«, come iniziativa, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

b) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative di cui al comma 1, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei

limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

1. **17.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martelli, Sasso, Tocci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo speciale di garanzia per la promozione di progetti editoriali e distributivi, nonché per la fornitura di piccole dotazioni librerie a comuni privi di biblioteche pubbliche.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana un decreto in cui si stabiliscono criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Al fine di favorire la realizzazione di progetti editoriali e distributivi nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel settore delle librerie specializzate e dedicate, nel decreto di cui al comma 2 possono essere previste agevolazioni di varia natura inclusa l'erogazione di mutui agevolati.

4. Previa iscrizione al Registro di cui al comma 5, possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3 i seguenti soggetti:

a) società specializzate di nuova costituzione o che intendono trasformarsi in imprese e consorzi di promozione e distribuzione dei prodotti delle case editrici di progetto di cui al comma 5, in maniera esclusiva;

b) società dedicate di nuova costituzione o che intendano trasformarsi in imprese e consorzi di promozione e distribuzione dei prodotti delle case editrici di progetto di cui al comma 5, nella misura del 50 per cento del proprio fatturato;

c) librerie dedicate di nuova costituzione o che intendano trasformarsi in imprese dedite alla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto di cui al comma 5, nella misura del 30 per cento del proprio fatturato;

d) librerie specializzate di nuova costituzione o librerie che intendano trasformarsi in specializzate, che abbiano come finalità la diffusione di singoli o specifici generi editoriali o di far conoscere generi letterari provenienti da culture meno note e diffuse.

5. Le spese sostenute dalle case editrici di progetto, dalle società di promozione e di distribuzione e dalle librerie dedicate e specializzate di cui al comma 4, finalizzate alla commercializzazione del prodotto ed alla presenza dello stesso sul mercato nazionale ed europeo, nonché alla costruzione ed al mantenimento della rete distributiva, sono detraibili ai fini fiscali da parte degli aventi diritto.

6. Sono altresì favorite ed incoraggiate, attraverso detrazioni fiscali, le iniziative e le misure tendenti a promuovere forme consortili tra due o più case editrici di progetto, nonché a semplificare ed unificare gli strumenti ed i servizi preposti alla commercializzazione del prodotto.

7. Al fine di favorire lo sviluppo del settore editoriale sono detraibili ai fini fiscali e fino ad un massimo di 5.164,57 euro le spese di ammodernamento e potenziamento del strutture tecniche ed impiantistiche delle librerie.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro delle case editrici di progetto, delle società di promozione e di distribuzione dedicate, delle librerie dedicate e specializzate, al quale si può accedere tramite presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nomina una Commissione che valuta le domande di inserimento nel Registro di cui al comma 8, secondo quanto previsto da apposito regolamento da adottare con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione è composta da esperti del settore dell'editoria, della distribuzione e della commercializzazione, nonché da esperti indicati dal Ministero per i beni ed attività culturali.

10. Ai fini di cui al comma 5 si definiscono case editrici di progetto quelle il cui piano editoriale ha come finalità la diffusione di singoli e specifici generi editoriali, nonché l'obiettivo di far conoscere generi letterari provenienti da culture meno note e diffuse.

11. Le case editrici di progetto di cui al comma 10:

a) devono essere state costituite e svolgere attività di produzione da almeno due anni;

b) devono avere una produzione continuativa ed editare almeno dieci titoli all'anno;

c) devono avere una capacità di diffusione e di distribuzione del proprio prodotto sull'intero territorio nazionale;

d) non possono avere superato nell'ultimo biennio un fatturato annuo di 2,5 milioni di euro;

e) i loro titolari ed i loro congiunti in linea retta fino al secondo grado non possono avere interessi economici in altri campi editoriali né in altre case editrici nazionali ed estere.

12. Le librerie dedicate e specializzate, regolarmente iscritte al Registro di cui al comma 5, il cui fatturato è costituito per almeno il 30 per cento dalla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto, iscritte al medesimo Registro, usufruiscono di una detrazione fiscale pari al 50 per cento degli utili conseguiti dalla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto.

13. Le società di promozione e di distribuzione, regolarmente iscritte al Re-

gistro di cui al comma 5, usufruiscono di una detrazione fiscale pari al 50 per cento degli utili conseguiti dalla vendita e promozione di tali prodotti:

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana un decreto in cui sono indicate le modalità di certificazione necessarie per usufruire della detrazione fiscale di cui ai commi 12 e 13.

1. 03. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo speciale per la promozione e la diffusione della lettura.

2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia, con le modalità e i criteri definiti in apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la costituzione e l'aggiornamento delle biblioteche presso le scuole elementari e medie inferiori.

3. I consigli di circolo e di istituto possono programmare cicli di conferenze e lezioni svolte da personale altamente qualificato, esterno alle scuole, allo scopo di promuovere e favorire l'interesse per la lettura.

4. I comuni privi di biblioteche pubbliche funzionanti e gli organismi decentrati dei grandi centri urbani possono attingere al fondo di cui al comma 1 al fine di istituire, presso gli uffici comunali o circoscrizionali, centri di lettura e di prestito librario rivolti in particolare ai bambini e agli adolescenti e, comunque, a disposizione dei cittadini compatibilmente con il personale in servizio e negli orari settimanali vigenti. A tale scopo, per il personale adibito al citato compito, possono essere previsti corsi di formazione e di qualificazione finanziati dal fondo di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, in relazione alla promozione della lettura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza periodica, programma campagne promozionali di invito alla lettura indirizzate alle diverse fasce di età e finanziate con il fondo di cui al comma 1.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 07. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di garantire il pluralismo delle imprese editoriali, la commercializzazione dei diversi generi editoriali a prezzi certi sul territorio nazionale, nonché l'uniformità del prezzo per il medesimo prodotto, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed ai sensi dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo volto a disciplinare:

a) l'obbligo da parte degli editori ed importatori di libri di stabilire un prezzo fisso di vendita al pubblico per i libri pubblicati ed importati, indipendentemente dal luogo in cui viene effettuata la vendita;

b) la variazione massima del prezzo per diversi tipi di pagamento;

c) le tipologie di libri esenti dall'indicazione di prezzo fisso di vendita al pubblico;

d) le occasioni in cui è possibile applicare gli sconti massimi sui prezzi fissi di vendita.

1. 06. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa ai redditi per l'anno 2002, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

1. 08. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*-quater), è aggiunta la seguente:

« *i*-quinqües) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee ».

1. 09. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre ».

1. 01. Migliori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendita, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente ».

1. 02. Migliori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: « lire 2000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2,5 milioni di euro ».

1. 05. Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

(A.C. 3124 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3124 - Sezione 3)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.11 Giuliotti, 1.10, 1.12 e 1.13 Grignaffini, 1.14 e 1.15 Giuliotti, 1.16 Grignaffini, 1.17 Giuliotti, 1.03, 1.07, 1.08 e 1.09 Bellillo, 1.01 Migliori, 1.05 Colasio, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3124 - Sezione 4)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

1. Al decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: « per un periodo di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2002 »;

b) il comma 2 dell'articolo 1 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 1 la parola: « Al » è sostituita dalle seguenti: « Trenta giorni prima della scadenza del ».

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3124 - Sezione 5)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

***1. 1.** Bellillo, Pistone, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

***1. 2.** Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 settembre 2003.

1. 3. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2003.

***1. 4.** Bellillo, Pistone, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2003.

***1. 5.** Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2003.

1. 6. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento a cura del Presidente del Consiglio dei ministri ».

1. 7. Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In caso di mancata definizione di una normativa complessiva del settore editoriale da parte del Governo, la speri-

mentazione di cui al comma 1 deve essere prorogata, anche facendo ricorso alla decretazione d'urgenza ».

1. 8. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Biblioteche scolastiche). — 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico ».

1. 10. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Diffusione all'estero dei prodotti editoriali). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare il Ministero:

a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

c) realizza e diffonde prodotti editoriali che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero».

1. 11. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Centro per la promozione del libro e della lettura). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla costituzione della fondazione denominata »Centro per la promozione del libro e della lettura«, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro tre mesi la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192.

2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri, ed in particolare il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del Centro.

3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza del Ministero, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura.

4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di Osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in

favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

5. Il Ministero partecipa alle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche».

1. 12. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. È istituito, presso il Dipartimento per l'editoria e con la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio del libro e della lettura, con i seguenti compiti:

a) mettere a disposizione del pubblico una banca dati generale sulla produzione editoriale italiana ed europea;

b) studiare la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccogliere e diffondere sistematicamente e tempestivamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studiare l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proporre iniziative per la diffusione della

produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

e) raccogliere e mettere a disposizione del pubblico, degli studiosi e delle associazioni di settore dati relativi alla produzione dei diversi generi, allo sviluppo dei diversi supporti editoriali, all'evoluzione dei consumi, alla composizione del pubblico dei consumatori, all'evoluzione dei prezzi, e quant'altro possa essere utile al monitoraggio del mercato e della qualità culturale della produzione e del consumo ».

1. 13. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Sostegno alle biblioteche di pubblica lettura). — 1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle forme previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti a:

a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

c) formare il personale;

d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme

di collaborazione professionale, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche di pubblica lettura.

4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è effettuata con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

1. 14. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Agevolazione per gli studenti). — 1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato ed i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1 ».

1. 15. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Misure a sostegno degli autori e dei traduttori). — 1. Il Ministero

per i beni e le attività culturali concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti con regolamento ».

1. **16.** Grignaffini, Giuliotti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Promozione dei prodotti editoriali e della lettura) - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, non ché della lettura. In particolare:

a) organizza e promuove, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura ed, in particolare, »giornate della lettura«, come iniziativa, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

b) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative di cui al comma 1, tra-

smessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

1. **17.** Giuliotti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martelli, Sasso, Tocci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo speciale di garanzia per la promozione di progetti editoriali e distributivi, nonché per la fornitura di piccole dotazioni librerie a comuni privi di biblioteche pubbliche.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana un decreto in cui si stabiliscono criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Al fine di favorire la realizzazione di progetti editoriali e distributivi nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel settore delle librerie specializzate e dedicate, nel decreto di cui al comma 2 possono essere previste agevolazioni di varia natura inclusa l'erogazione di mutui agevolati.

4. Previa iscrizione al Registro di cui al comma 5, possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3 i seguenti soggetti:

a) società specializzate di nuova costituzione o che intendono trasformarsi in imprese e consorzi di promozione e distribuzione dei prodotti delle case editrici di progetto di cui al comma 5, in maniera esclusiva;

b) società dedicate di nuova costituzione o che intendano trasformarsi in imprese e consorzi di promozione e distribuzione dei prodotti delle case editrici

di progetto di cui al comma 5, nella misura del 50 per cento del proprio fatturato;

c) librerie dedicate di nuova costituzione o che intendano trasformarsi in imprese dedite alla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto di cui al comma 5, nella misura del 30 per cento del proprio fatturato;

d) librerie specializzate di nuova costituzione o librerie che intendano trasformarsi in specializzate, che abbiano come finalità la diffusione di singoli o specifici generi editoriali o di far conoscere generi letterari provenienti da culture meno note e diffuse.

5. Le spese sostenute dalle case editrici di progetto, dalle società di promozione e di distribuzione e dalle librerie dedicate e specializzate di cui al comma 4, finalizzate alla commercializzazione del prodotto ed alla presenza dello stesso sul mercato nazionale ed europeo, nonché alla costruzione ed al mantenimento della rete distributiva, sono detraibili ai fini fiscali da parte degli aventi diritto.

6. Sono altresì favorite ed incoraggiate, attraverso detrazioni fiscali, le iniziative e le misure tendenti a promuovere forme consortili tra due o più case editrici di progetto, nonché a semplificare ed unificare gli strumenti ed i servizi preposti alla commercializzazione del prodotto.

7. Al fine di favorire lo sviluppo del settore editoriale sono detraibili ai fini fiscali e fino ad un massimo di 5.164,57 euro le spese di ammodernamento e potenziamento del strutture tecniche ed impiantistiche delle librerie.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro delle case editrici di progetto, delle società di promozione e di distribuzione dedicate, delle librerie dedicate e specializzate, al quale si può accedere tramite presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nomina una

Commissione che valuta le domande di inserimento nel Registro di cui al comma 8, secondo quanto previsto da apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione è composta da esperti del settore dell'editoria, della distribuzione e della commercializzazione, nonché da esperti indicati dal Ministero per i beni ed attività culturali.

10. Ai fini di cui al comma 5 si definiscono case editrici di progetto quelle il cui piano editoriale ha come finalità la diffusione di singoli e specifici generi editoriali, nonché l'obiettivo di far conoscere generi letterari provenienti da culture meno note e diffuse.

11. Le case editrici di progetto di cui al comma 10:

a) devono essere state costituite e svolgere attività di produzione da almeno due anni;

b) devono avere una produzione continuativa ed editare almeno dieci titoli all'anno;

c) devono avere una capacità di diffusione e di distribuzione del proprio prodotto sull'intero territorio nazionale;

d) non possono avere superato nell'ultimo biennio un fatturato annuo di 2,5 milioni di euro;

e) i loro titolari ed i loro congiunti in linea retta fino al secondo grado non possono avere interessi economici in altri campi editoriali né in altre case editrici nazionali ed estere.

12. Le librerie dedicate e specializzate, regolarmente iscritte al Registro di cui al comma 5, il cui fatturato è costituito per almeno il 30 per cento dalla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto, iscritte al medesimo Registro, usufruiscono di una detrazione fiscale pari al 50

per cento degli utili conseguiti dalla vendita dei prodotti delle case editrici di progetto.

13. Le società di promozione e di distribuzione, regolarmente iscritte al Registro di cui al comma 5, usufruiscono di una detrazione fiscale pari al 50 per cento degli utili conseguiti dalla vendita e promozione di tali prodotti:

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana un decreto in cui sono indicate le modalità di certificazione necessarie per usufruire della detrazione fiscale di cui ai commi 12 e 13.

1. 03. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo speciale per la promozione e la diffusione della lettura.

2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia, con le modalità e i criteri definiti in apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la costituzione e l'aggiornamento delle biblioteche presso le scuole elementari e medie inferiori.

3. I consigli di circolo e di istituto possono programmare cicli di conferenze e lezioni svolte da personale altamente qualificato, esterno alle scuole, allo scopo di promuovere e favorire l'interesse per la lettura.

4. I comuni privi di biblioteche pubbliche funzionanti e gli organismi decentrati dei grandi centri urbani possono attingere al fondo di cui al comma 1 al fine di istituire, presso gli uffici comunali o circoscrizionali, centri di lettura e di prestito librario rivolti in particolare ai bambini e agli adolescenti e, comunque, a disposizione dei cittadini compatibilmente con il personale in servizio e negli orari

settimanali vigenti. A tale scopo, per il personale adibito al citato compito, possono essere previsti corsi di formazione e di qualificazione finanziati dal fondo di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, in relazione alla promozione della lettura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza periodica, programma campagne promozionali di invito alla lettura indirizzate alle diverse fasce di età e finanziate con il fondo di cui al comma 1.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 07. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di garantire il pluralismo delle imprese editoriali, la commercializzazione dei diversi generi editoriali a prezzi certi sul territorio nazionale, nonché l'uniformità del prezzo per il medesimo prodotto, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed ai sensi dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo volto a disciplinare:

a) l'obbligo da parte degli editori ed importatori di libri di stabilire un prezzo fisso di vendita al pubblico per i libri pubblicati ed importati, indipendentemente dal luogo in cui viene effettuata la vendita;

b) la variazione massima del prezzo per diversi tipi di pagamento;

c) le tipologie di libri esenti dall'indicazione di prezzo fisso di vendita al pubblico;

d) le occasioni in cui è possibile applicare gli sconti massimi sui prezzi fissi di vendita.

1. 06. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa ai redditi per l'anno 2002, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

1. 08. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*-quater), è aggiunta la seguente:

«*i*-quinquies) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee».

1. 09. Bellillo, Pistone, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, terzo

comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre».

1. 01. Migliori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendita, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente».

1. 02. Migliori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «lire 2000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».

1. 05. Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 11, comma 3, lettera *g*), della legge 7 marzo 2001, n. 62, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

1. 04. Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. — 1. All'articolo 11, comma 4, lettera *b*), della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo le parole: « educative ed università » sono aggiunte le seguenti: « biblioteche di istituti e fondazioni culturali riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali ».

1. **010.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Pistone.

(A.C. 3124 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 11, stabilisce che « Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato »;

il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 ha istituito un periodo di applicazione sperimentale del citato articolo 11, periodo terminato il 31 agosto 2002;

il decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, ha prorogato tale periodo fino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo,

ad inserire le norme sul prezzo dei libri in una legge organica per il settore librario in Italia che ne affronti i problemi complessivi, quali il regime fiscale, il sostegno all'internazionalizzazione, la promozione della lettura e il supporto alle imprese nei processi di innovazione tecnologica. Pertanto, l'interpretazione dei risultati della sperimentazione prevista nel decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192 dovrà tener conto del contesto complessivo in cui si

muove il settore libraio. In mancanza di una definizione normativa complessiva, la sperimentazione stessa dovrà essere ulteriormente prorogata, anche facendo nuovamente ricorso alla decretazione d'urgenza.

9/3124/1 Giulietti.

La Camera,

premessi che:

il documento programmatico « E-Europe – Una società dell'informazione per tutti », approvato dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, ha posto in evidenza il fenomeno della « convergenza digitale » nel mercato della comunicazione;

la legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 1, in coerenza con le indicazioni di E-Europe, definisce il « prodotto editoriale » come qualsiasi prodotto « destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico » senza riferimento al mezzo di diffusione;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74, comma 1, lettera *c*), stabilisce un regime IVA speciale sui prodotti editoriali su supporto cartaceo: libri, giornali e periodici;

la legge 28 dicembre 2001, n. 449, articolo 52, comma 75 ha introdotto una differenziazione tra il regime di forfetizzazione delle rese ai fini della determinazione dell'imponibile tra giornali e periodici da un lato e libri dall'altro;

tale differenziazione è tanto più ingiustificata in relazione alle previsioni dell'articolo 1 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62,

impegna il Governo,

a uniformare, in occasione della prossima legge finanziaria per il 2003, il regime IVA sui libri a quello previsto per l'editoria quo-

tidiana e periodica. In particolare, impegna il Governo a proporre una nuova formulazione del citato articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni che unifichi in un'unica categoria merceologica tutti i prodotti editoriali su supporto cartaceo.

9/3124/2 Tocci.

La Camera,

premesso che:

attualmente nel nostro Paese per il settore fonografico pesa un'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 20 per cento e che la stessa, in poco più di 10 anni, ha subito una crescita percentuale di quasi 11 punti, incidendo quindi in maniera rilevante sul prezzo finale a carico del consumatore;

il settore è colpito da una crisi che negli ultimi due anni si è fortemente acuita facendo registrare un calo nelle vendite di oltre il 10 per cento e che tale calo è coinciso temporalmente proprio con l'aumento dell'IVA. Il passaggio dell'aliquota al 20 per cento è stato deciso con la legge finanziaria 1997-1998 ed il primo forte decremento nelle vendite lo si è registrato già dal 1999;

il fenomeno criminoso della pirateria, il cui tasso è di oltre il 30 per cento del mercato, sta aggravando una situazione di crisi del settore con gravi danni per gli autori, per le case discografiche e per le entrate dello Stato;

il principale strumento per contrastare tale fenomeno consiste nell'abbattimento dei costi finali di tali prodotti culturali, che contribuirebbe al rilancio dell'intero settore rendendolo, da un lato maggiormente competitivo, e dall'altro favorendo una più vasta diffusione dei prodotti musicali attraverso canali legali;

l'Italia è uno dei Paesi che applica un'aliquota sul valore aggiunto tra le più alte in Europa e che, nel quadro della

costruzione dell'Unione europea, la definizione delle aliquote IVA, specie nel campo dei prodotti musicali, deve trovare la sua necessaria armonizzazione;

impegna il Governo,

ad adottare, in considerazione dello stato di crisi dell'industria, già in sede di collegato fiscale 2002, un'aliquota IVA ridotta provvisoria che, secondo la normativa europea, può essere fissata al 15 per cento, così come sollecitata anche dall'appello promosso il giorno 12 giugno 2002 da più di 150 artisti italiani e pubblicato su due dei maggiori quotidiani italiani;

a promuovere presso l'Unione europea tutte le azioni necessarie volte all'emanazione di una direttiva comunitaria che stabilisca, per tutti i Paesi membri, criteri uniformi sulle aliquote IVA, equiparando, in particolare, il consumo dei prodotti musicali a quello di altri prodotti culturali, come quelli editoriali.

9/3124/3 Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

attraverso la circolare interna del 4 giugno 2001 (prot. DC/DPB/SNR/01) e la comunicazione agli utenti del luglio 2001 Poste italiane Spa ha annunciato che, in applicazione del decreto del Ministero delle comunicazioni del 26 aprile 2001, le spedizioni di stampa non periodica inferiori ai 1000 esemplari per ogni invio non possono più godere delle tariffe agevolate previste per tali tipi di invio, dovendo invece essere assoggettate alle tariffe ordinarie previste per gli invii di corrispondenza;

ciò ha comportato un considerevole aumento dei costi di spedizione a carico delle case editrici; queste infatti effettuano spedizioni di molti prodotti che rientrano nella tipologia di spedizione in oggetto: il riferimento corre in particolare alle spedizioni di numeri arretrati di riviste;

i maggiori costi gravano soprattutto sulle piccole case editrici che difficilmente riescono a raggiungere il limite dei 1000 esemplari per ogni spedizione;

impegna il Governo,

ad operare per ripristinare la possibilità di applicare le tariffe relative alla stampa non periodica indipendentemente dal numero dei pezzi componenti ciascuna spedizione.

9/3124/4 Panattoni.

La Camera,

premesso che:

L'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (e successive modifiche) ha previsto la sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2002, delle agevolazioni tariffarie relative alla spedizione di libri e periodici previste dal decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997 con un contributo diretto a carico dello Stato a copertura delle spese di spedizione; due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (4 ottobre 2000 n. 377 e 15 novembre 2000 n. 278), in applicazione della suddetta disposizione, hanno poi regolamentato le modalità di erogazione del contributo, definendo l'ambito soggettivo della sua applicazione;

L'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001 n. 411, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001 n. 463, ha previsto il rinvio dell'entrata in vigore della suddetta disposizione al 1° gennaio 2003;

le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto-legge hanno altresì previsto il ripristino fino al 1° gennaio 2003 delle tariffe previste a favore delle case editrici e delle librerie autorizzate per le spedizioni di pacchi contenenti libri previste dal citato decreto ministeriale 28 marzo 1997, tariffe che erano state soppresse a partire dal 1°

settembre 2001 per effetto della deliberazione del Ministero delle comunicazioni del 18 aprile 2001;

il sistema tariffario così ripristinato, assieme a quello previsto per la spedizione della stampa periodica (previste dal citato decreto ministeriale 28 marzo 1997 e dal decreto ministeriale 4 luglio 1997), ha dimostrato in tanti anni di ben funzionare, fornendo un efficace contributo alla diffusione delle pubblicazioni di libri e periodici sul territorio nazionale e, in definitiva, alla diffusione e allo sviluppo della cultura;

il sistema di contribuzione diretta a carico dello Stato, previsto dal citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, non garantirebbe un analogo risultato, poiché costringerebbe le case editrici, per il lungo tempo presumibilmente necessario all'evasione delle numerosissime domande di contributo e alla successiva liquidazione di questo, ad anticipare i gravosi costi di spedizione a tariffa piena;

impegna il Governo,

ad assumere iniziative finalizzate ad abrogare l'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e comunque ad operare per garantire a favore delle case editrici e delle librerie autorizzate il godimento delle tariffe agevolate previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997 e dal decreto ministeriale 4 luglio 1997.

9/3124/5 Rognoni.

La Camera,

premesso che:

in data 1° dicembre 2001 per effetto della deliberazione del Ministero delle Comunicazioni del 22 novembre 2001, sono entrate in vigore nuove disposizioni tariffarie per la spedizione all'estero di stampe, invii promozionali e cataloghi di vendita per corrispondenza, pacchetti e libri;

l'articolo 6 e l'allegato 5 della citata deliberazione modificano in particolare profondamente il precedente quadro tariffario delineato dalla circolare di Poste Italiane protocollo DSP/PPT/1/97 del 15 luglio 1997 in quanto:

le condizioni economiche sono ora definite in funzione del tipo di formato (dimensioni e peso) utilizzato, della zona di destinazione e del tipo di servizio (« economy » e « premium »): nell'ambito del servizio « economy » si assiste ad un generalizzato innalzamento delle tariffe, nell'ordine mediamente del 60 per cento;

tali tariffe si applicano solo a condizione che per ogni spedizione vengano inviati almeno 500 pezzi identici nel peso, nel formato e nel contenuto; il conteggio dei pezzi viene inoltre effettuato per aree geografiche di destinazione;

nel caso in cui tale limite minimo di invii non venga rispettato (perché i pezzi sono complessivamente inferiori alle 500 unità ovvero, pur essendo superiori a tale numero, sono diversi fra loro e/o hanno diverse destinazioni, tanto da non rispettare comunque, con riferimento a ciascuna tipologia e a ogni destinazione, il predetto limite numerico) devono essere applicate le tariffe di posta ordinaria o prioritaria per l'estero: in tale ipotesi rispetto alle vecchie tariffe si registrano aumenti corrispondenti mediamente all'80 per cento;

l'attuale limite di peso per i pieghi di libro (5 Kg) è stato mantenuto solo per alcune destinazioni (non meglio identificate), con la conseguenza che, se la spedizione è diretta verso tali destinazioni,

per ogni chilogrammo di peso eccedente i 2 Kg, si paga una tariffa aggiuntiva di 1,55 euro, mentre se le destinazioni sono diverse le tariffe applicabili diventano quelle, enormemente più elevate, previste per l'invio di pacchi per l'estero;

questo nuovo regime tariffario sta avendo effetti devastanti sulle esportazioni e sulle cessioni intracomunitarie di libri e di periodici;

a essere fortemente penalizzata dalle descritte modifiche tariffarie non è solamente l'attività delle aziende editoriali italiane e delle restanti aziende della filiera, ma anche lo sviluppo o la diffusione della stessa cultura italiana all'estero;

impegna il Governo

ad operare al fine di ripristinare la situazione tariffaria precedente o ad individuare a favore della case editrici opportuni strumenti compensativi dei maggiori costi sostenuti.

9/3124/6 Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

La Camera

impegna il Governo,

qualora non si determinasse in materia una normativa sostitutiva entro i termini della proroga previsti dal presente decreto, a proporre un'eventuale ulteriore proroga.

9/3124/7 Garagnani, Giulietti, Bianchi Clerici, Lainati, Colasio, Rositani, Bellillo, Titti De Simone.